Delibera N. **96** del **06/09/2018**

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 96
SEDUTA DEL 06/09/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE DELEGA AL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER RISCUOTERE IL RIMBORSO IVA INERENTE L'EX UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno sei del mese di Settembre alle ore 16:15 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Assente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 2,
Totale Assenti : n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso SPATARO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella Allori - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. **96** del **06/09/2018**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE DELEGA AL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER RISCUOTERE IL RIMBORSO iva INERENTE L'EX UNIONE DI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO.

Vista la nota redatta dal Segretario Generale del Comune di Portoferraio del 09/05/2017 prot. n. 11082 avente ad oggetto:" Polizza fideiussoria per rimborso Iva anno 2012 ex Unione dei Comuni Arcipelago Toscano – Comunicazioni", acclarata dagli Uffici comunali in pari data al n. di prot. 3470, che allegata al presente atto (allegato 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il modello di delega, che allegato al presente atto (allegato 2) ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto doverlo approvare;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Marciana Marina a sottoscrivere l'allegato modello di delega al Comune di Portoferraio nella persona del suo legale rappresentante, Arch. Mario Ferrari, per riscuotere il rimborso IVA inerente l'Ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano quale ente cessato per conto del Comune di Marciana Marina;

2) Di dare atto che il Comune di Portoferraio ha stipulato apposita polizza fideiussoria per la somma di € 4.200,00;

3) Di dare atto che il rimborso di cui trattasi ammonta a € 196.159,00 che verrà ripartito pro quota ad ogni Comune Elbano, detratte le spese sostenute per la polizza;

4) Di comunicare il presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma TUEL, D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 96 del 6/9/2018)

OGGETTO: **Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere delega al Comune di Portoferraio per riscuotere il rimborso iva inerente l'ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago toscano**

.

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267
* * * * * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Gianmarco SIMI

Marciana Marina, 05-09-2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Gianmarco SIMI

Marciana Marina, 05-09-2018

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno
Area 1- Legale e contenzioso

Prot. 11082

Ai Sindaci
Comune di Porto Azzurro
Comune di Campo nell'Elba
Comune di Marciana
Comune di Marciana Marina
Comune di Capoliveri
Comune di Rio Marina
Comune di Rio Elba

Trasmissione via pec

Oggetto: Polizza fidejussoria per rimborso IVA anno 2012 ex Unione dei Comuni Arcipelago Toscano- Comunicazioni.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si comunica di aver stipulato la polizza fidejussoria in oggetto per la somma di € 4.420,00, come da allegato alla presente.

Per ottenere il suddetto rimborso, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto anche la sottoscrizione da parte di ogni rappresentate legale degli Enti in indirizzo di uno specifico atto di delega (schema allegato) a questo Comune che agisce in funzione di capofila. Si dà atto che, a seguito della liquidazione, verranno ripartite le quote spettanti ad ogni Comune, detratte le spese sostenute per la polizza.

Restando in attesa di celere riscontro alla presente con l'invio dell'atto di delega debitamente compilato e sottoscritto, si inviano distinti saluti

Portoferraio, 9/5/2017

Il Segretario Generale
(Dr Pier Luigi Acerbi)

ITAS MUTUA

ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it
P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 20.4.1923
iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

SAN VINCENZO
Largo Berlese 18, 57027 San Vincenzo LI
Tel. 0565/702837 Fax 0565/705600

Polizza N. D9 / M11747659 **AGENZIA A516 / SAN_VINCENZO**

RAMO **CAUZIONI** COD.RAMO **D93**

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL RIMBORSO DELL'I.V.A.

Rilasciata a: **UNIONE DEI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO-CESSATA**
Partita IVA **01621550498**, Cod. Fisc. **01621550498**
domiciliato/a/con sede in **VIA MANZONI, 13 57037 PORTOFERRAIO (LI)**
fino alla concorrenza di € **220.912,65** (Euro **DUECENTOVENTIMILANOVECENTODODICI/65**)
a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione **PROVINCIALE DI LIVORNO.**

Premesso

- che **UNIONE DEI COMUNI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO-CESSATA** in seguito denominato/a "Richiedente" ha presentato in data **24/06/2014,** ai sensi dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (di seguito DPR. n.633 del 1972), la dichiarazione/istanza relativa al periodo anno **2012**, dalla quale emerge una eccedenza di imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n.633 del 1972 o compensate ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979, pari ad € **196.542,00** (euro **CENTONOVANTASEIMILACINQUECENTOQUARANTADUE/00**);

- che il Richiedente intende ottenere il rimborso della somma di € **196.159,00** (euro **CENTONOVANTASEIMILACENTOCINQUANTANOVE/00**) presentando idonea garanzia ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per il periodo dal **20-01-2015** al **11-01-2017**;

- che in particolare si tratta di:
  - ☒ rimborso annuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, per l'anno **2012** in conformità alla richiesta di rimborso prodotta con dichiarazione presentata il **24/06/2014** da garantire mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria;
  - ☐ rimborso infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per il // trimestre //, in conformità dell'istanza prodotto all'Agenzia delle Entrate – Direzione // da garantire mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria;

ciò premesso

La sottoscritta ITAS MUTUA (in seguito denominata "Società"), Codice Fiscale 00110750221, P.IVA 00110750221, con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici 2 – 38123 TRENTO (TN), Tel. 0461 891711, Fax 0461 980297, PEC itas.mutua@pec-gruppoitas.it, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria si costituisce fideiussore del Richiedente il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione **PROVINCIALE DI LIVORNO**, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dei seguenti importi:

1. RIMBORSO RICHIESTO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

A – Eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso, al netto del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta:

Euro // (euro //);

B – Interessi calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità della garanzia:

Euro // (euro //);

C – TOTALE (A + B) fino a concorrenza dell'importo complessivo di:

Euro // (euro //);

2. RIMBORSO RICHIESTO IN PROCEDURA ORDINARIA

A – Eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso:

Euro **196.159,00** (euro **CENTONOVANTASEIMILACENTOCINQUANTANOVE/00**);

B – Interessi con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta fino alla data di presunta effettuazione del rimborso:

Euro **12.984,11** (euro **DODICIMILANOVECENTOOTTANTAQUATTRO/11**);

C – Interessi calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A, per la durata di validità della garanzia:

Euro **11.769,54** (euro **UNDICIMILASETTECENTOSESSANTANOVE/54**);

D – TOTALE (A + B + C) fino a concorrenza dell'importo complessivo di

Euro **220.912,65** (euro **DUECENTOVENTIMILANOVECENTODODICI/65**).

3. RIMBORSO INFRANNUALE

A – Eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso per il // trimestre //:

Euro // (euro //);

B – Interessi, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale fino alla data presunta di effettuazione dello stesso:

Euro // (euro //);

C – Interessi calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A, per la durata di validità della garanzia:

Euro // (euro //);

D – TOTALE (A + B + C) fino a concorrenza dell'importo complessivo di:

Euro // (euro //).

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO:	Imponibile	Imposte	TOTALE
	3.928,89	**491,11**	**4.420,00**

La presente polizza viene emessa in 5 esemplari ad un solo effetto in **TRENTO SEDE**, il **09/03/2017**

Il pagamento di Euro **4.420,00** dovuto alla firma della presente polizza è stata effettuato oggi 13/4/17 alle ore 11:00 in Pozzolengo

L'AGENTE

ESEMPLARE PER: [ ] LA SOCIETA' [ ] L'AGENZIA [X] IL CONTRAENTE

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

A) Condizioni generali della garanzia fra la Società e l'Agenzia delle entrate

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Società garantisce all'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, il pagamento, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alle seguenti somme, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente:
- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del Richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Agenzia delle Entrate o l'Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la Società ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Art. 3 - Importo massimo della garanzia - La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle Entrate per il quale sia stata escussa la società o Banca garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità dell'art. 38-bis, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Inadempimento del contribuente - L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle Entrate.

Art. 5 - Obbligazioni delle parti contraenti - La società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Ufficio delle Entrate ai sensi dell'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Ufficio delle Entrate provvederà, con lettera raccomandata A.R. ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 - Coesistenza di più garanzie - Nel caso che vi siano più polizze fideiussorie/fideiussioni bancarie con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Agenzia delle Entrate, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale a cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo d'imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

Art. 8 - Surrogazione - La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle Entrate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Richiedente, i suoi successori ed aventi causa. L'Agenzia delle Entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni - Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 10 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società o Banca e l'Agenzia delle Entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle Entrate - Direzione **PROVINCIALE DI LIVORNO**.

Art. 11 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Richiedente

Art. 12 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta acquisito alla Società.

Art. 13 - Rivalsa - Il Richiedente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società entro il termine di 15 giorni dalla richiesta quanto dalla stessa pagato all'Agenzia delle Entrate, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.

Art. 14 - Controgaranzia - La Società avrà facoltà di chiedere al Richiedente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:
a) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere un indebito rimborso di I.V.A., sia per le operazioni garantite con la presente polizza che per altre analoghe operazioni compiute dal Richiedente;
b) sopravvenuta insolvenza del Richiedente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
c) inadempienza del Richiedente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe;
d) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Richiedente

Art. 15 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 16 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Richiedente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 18 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Richiedente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

IL RICHIEDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pier Luigi Acerbi

LA SOCIETA'
ITAS MUTUA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, il Richiedente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali di assicurazione:
Art. 13 - (Rinuncia alle eccezioni da parte del Richiedente in sede di rivalsa)
Art. 14 - (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia)
Art. 18 - (Foro competente)

IL RICHIEDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pier Luigi Acerbi

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate al fine di consentire la prestazione della garanzia ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allo Stato, ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborso.
Il presente modello, compilato dalla Società o Banca che rilascia la garanzia, deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della Riscossione o dell'Agenzia delle Entrate che ne ha richiesto la presentazione al fine dell'erogazione del rimborso.
L'indicazione dei dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso questo modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.A., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o di comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

[6001 /1/1/0] [nuovo rimborso iva sac 4.0.0 01/01/2016][000][prd] [prnt 31/03/2017 11:00] [P]
022-26856770-1-1310

GLOSSARIO

Rimborso richiesto in procedura semplificata

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a 700.000 euro, comprese le compensazioni, ai sensi dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fatti salvi i diversi limiti normativamente stabiliti. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all'Agente della riscossione.

Rimborso richiesto in procedura ordinaria

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Ufficio. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell'importo rimborsato dall'Agente della riscossione.

Eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso

Si intende la parte di imposta a credito richiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

Franchigia

È pari al 10% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta.

Interessi

Il conteggio degli interessi viene effettuato al tasso previsto dall'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

Durata di validità della garanzia

La durata deve essere pari a un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972.

Data di presunta effettuazione del rimborso

Si intende il 60° giorno dalla data del presente atto.

Giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso trimestrale

Si intende il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento ai sensi dell'articolo 1 del DM 23 luglio 1975, come sostituito dal DM 15 febbraio 1979.

ATTO DI COOBBLIGAZIONE

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente «pattuizione speciale» da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.
Gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente/Ditta Obbligata in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con il Contraente/Ditta Obbligata predetto nonché con ogni eventuale altro coobbligato, dai soggetti sottoindicati,e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso l'ITAS MUTUA (in seguito denominata Società), e le eventuali coassicuratrici, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 C.C. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare loro in dipendenza della polizza medesima.
I predetti si obbligano pertanto a tenere indenne la Società e le eventuali coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare in qualunque momento, ed a semplice richiesta, alla Società stessa ed alle eventuali coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.
I predetti Coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. I medesimi Coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare i garanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955, 1956 e 1957 del C.C. liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.
I Coobbligati riconoscono alla Società ed alle eventuali coassicuratrici le facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 C.C. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare la Società stessa e le eventuali coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle azioni di regresso.
I Coobbligati sono tenuti a rifondere alla Società ed alle eventuali coassicuratrici le eventuali tasse, soprattasse e penalità che comunque fossero accertate a carico delle Parti per la presente appendice.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COOBBLIGATI	ESTREMI DOC. DI IDENTITA'	FIRMA DEI COOBBLIGATI
Ditta: **COMUNE DI PORTOFERRAIO** Cod. fiscale: **82001370491** Indirizzo: **VIA G. GARIBALDI 17 - 57037 PORTOFERRAIO (LI)**	Tipo Documento: n. del rilasciato da	

I Coobbligati suindicati dichiarano, infine, di aver preso conoscenza delle condizioni tutte soprariportate e delle condizioni generali e particolari di assicurazione e approvano, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la clausola di rinuncia ai diritti che potessero derivargli in forza degli artt. 1955, 1956 e 1957 del C.C..

IL CONTRAENTE / DITTA OBBLIGATA
PER PRESA VISIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pier Luigi Acerbi

LA SOCIETÀ ITAS MUTUA

Visto per l'autenticità della firma dei Coobbligati in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione dei suindicati documenti di identità.

L'AGENTE

A Sindaco del Comune di
Portoferraio

MODELLO PER DELEGA

Il/la sottoscritto.....nat... il .....

a ..... prov..... e residente a ...,..... prov.....

via/piazza.....n.....cap.....

codice fiscale n..... doc. d'identità/patente n .....

rilasciato da ..... il ..... in

qualità di legale rappresentante del Comune di ....

DELEGA

Il Comune di Portoferraio, con sede ih via Garibaldi, n. 17 C.F. n. 82001370491, nella persona del suo legale rappresentante Arch. Mario Ferrari, nato a Portoferraio il 26/04/1952, e ivi residente in via Colle Reciso, n. 75 ,

a riscuotere il rimborso IVA inerente l'ex Unione dei Comune dell'Arcipelago Toscano quale Ente cessato per conto del Comune di .....

Data

_____

Firma

_____

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento del delegante

Delibera N. **96** del **06/09/2018**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfonso Spataro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

Marciana Marina, 4 ottobre 2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Giovanni Martini

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 4 ottobre 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, 4 ottobre 2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giovanni Martini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ... IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 ottobre 2018.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Spataro